

# CONDIZIONI DI SERVIZIO

## Iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari

### A chi è rivolto

Ai cittadini che desiderano far parte dell'albo di Giudice popolare e che posseggono i requisiti richiesti:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale (requisito non più certificabile, ma desumibile dal certificato del Casellario Giudiziale);
- età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni;
- possesso del titolo di studio di scuola media inferiore per le Corti d'assise e di scuola media superiore per le Corti d'assise di appello;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 12 della Legge n. 287 del 10 aprile 1951: i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio; ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

### Descrizione

L'albo dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello contiene l'elenco delle persone idonee a svolgere la funzione di Giudice popolare.

È costituito da due distinti elenchi formati da cittadini che possono essere chiamati ad affiancare i giudici togati nella composizione della Corte d'Assise e della Corte d'Assise di Appello in occasione dei processi penali.

Le operazioni di aggiornamento dell'Albo si svolgono ogni due anni dal mese di aprile al mese di luglio.

L'iscrizione avviene a domanda dell'interessato o d'ufficio, da parte del Sindaco, e rimane valida finché non vengono meno i requisiti.

Gli Organi giudiziari sorteggiano dall'Albo gli iscritti che dovranno formare le giurie popolari nei processi.

### Come Fare

Le domande si presentano, entro il 31 luglio degli anni dispari, secondo le seguenti modalità:

- e-mail all'indirizzo di posta elettronica del protocollo;
- posta elettronica certificata;
- consegna diretta presso l'ufficio Servizi Demografici

La cancellazione dagli elenchi può avvenire su domanda dell'interessato o d'ufficio nei casi previsti dall'articolo 12 Legge 287/51.

### Cosa Serve

Per poter presentare la domanda servono:

- la compilazione dell'apposito modulo;
- la copia di un documento d'identità in corso di validità.